



Regione Lombardia

ALLEGATO B alla Dgr n..... del

INIZIATIVE SPERIMENTALI

Modifiche e integrazioni alle indicazioni approvate con i provvedimenti:

- **DGR 1032 del 5 dicembre 2013** "Istituzione del Fondo ai sensi dell'art. 6 l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione in locazione", per l'attivazione di iniziative sperimentali da parte dei Comuni ad alta tensione abitativa"
- **DGR 1876 del 23 maggio 2014** "Approvazione dello Schema di accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 1032/2013, per la realizzazione di iniziative sperimentali da parte dei Comuni ad elevata tensione abitativa, per contenere i fenomeni delle morosità incolpevoli e degli sfratti"
- **DGR 2648 del 14 novembre 2014** "Completamento delle iniziative regionali 2014 a sostegno delle famiglie per il mantenimento delle abitazioni in locazione"

1. LIMITE ISEE

Il limite ISEE può essere innalzato fino ad € 40.000 per tutti i beneficiari di cui alle iniziative sperimentali.

Resta salva la possibilità dei Comuni di utilizzare un limite ISEE inferiore.

2. MODALITA' USO RISORSE

- a. Le risorse regionali possono essere utilizzate a fondo perduto, fino a d un massimo del 50% dei fondi regionali, compreso l'importo delle spese di gestione (che non può comunque superare il 10% del preventivo di progetto), ferma restando la possibilità di usare per intero a fondo perduto la quota di co-finanziamento comunale.
- b. I Comuni possono mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole. Il Comune di Milano, analogamente, può mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per l'attivazione di politiche sulla Città Metropolitana di Milano in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole. In ogni caso il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse restano a carico del Comune beneficiario secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti di assegnazione.

3. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE

Le presenti modifiche si applicano automaticamente agli Accordi di collaborazione già sottoscritti ai sensi della DGR 1032/2013 senza bisogno di dovere procedere alla loro modifica.